

2562

GIUSTIZIA

MESSAGGIO

concernente la domanda di grazia presentata dal signor Franco Paganotto

del 13 novembre 1981

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi trasmettiamo per decisione la domanda di grazia inoltrata il 10 settembre 1981 dal signor Franco Paganotto, cittadino italiano, attualmente detenuto presso il Penitenziario di Thorberg, per il tramite del suo patrocinatore legale avv. A. A. Roth, Berna.

1. La Corte delle Assise criminali di Mendrisio in data 20 settembre 1979 ha condannato l'istante per rapina aggravata, furto d'uso, falsità in certificati, ripetuta entrata illegale, incendio intenzionale e danneggiamento a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Il calcolo della pena, considerato il carcere preventivo sofferto, prevede l'eventuale liberazione condizionale il 27 gennaio 1984 e la fine dell'esecuzione della pena il 27 luglio 1986. .
Notasi che il signor Paganotto fa inoltre oggetto di una richiesta di estradizione da parte dell'autorità della Germania Occidentale.
2. Il signor Paganotto é stato trasferito per ragioni di sicurezza in data 22 settembre 1981 dal Carcere della Stampa all'Istituto di pena di Thorberg. E' in questo stabilimento che egli ha cominciato a risentire, a partire dall'inizio del 1981, dei dolori (fitte pungenti) nelle vicinanze dell'addome che si manifestavano specialmente di sera.
L'esame radiografico cui venne sottoposto nel corso del mese di luglio ha permesso di appurare l'esistenza di un aneurisma post-traumatico dell'aorta toracica.
Secondo il parere del chirurgo detto aneurisma deve essere rimosso al più presto e sostituito da una protesi di Dacron.
3. Il signor Paganotto é d'accordo di sottoporsi all'intervento proposto dai medici.
Egli desidererebbe tuttavia che l'operazione avesse luogo in una clinica del suo paese d'origine e non in Svizzera.
A questo fine egli ha inoltrato in data 10 settembre 1981 una domanda di interruzione di pena ai sensi dell'art. 40 CPS al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.
L'istanza é stata respinta con decisione 13 ottobre 1981 in considerazione del fatto che lo stesso medico curante del signor Paganotto ha ritenuto non necessaria l'interruzione della pena per procedere all'operazione in questione.
Si é inoltre rilevato come il petente sia un carcerato tutt'altro che degno di fiducia come lo sta a dimostrare il suo comportamento.

4. Per il tramite del proprio legale l'interessato ha inoltrato la presente domanda di grazia motivandola con il suo precario stato di salute o, meglio, con il suo precario stato di salute futuro.

Scriva infatti l'avv. Roth:

"Non si sa se dopo l'intervento il petente sarà mai più in grado di scontare la pena pienamente.

In ogni modo egli é gravemente pregiudicato dalle sue condizioni di salute e lo rimarrà anche dopo un possibile intervento per tutta la sua vita.

... omissis ...

date le gravi e precarie condizioni di salute, un possibile pericolo di recidiva deve essere considerato minimo".

5. Le conclusioni dell'avv. Roth non possono essere condivise. Per quanto attiene alla carcerabilità, lo scritto 28 settembre 1981 del Dott. Haldimann sta a dimostrare che il signor Paganotto può senz'altro continuare a scontare la sua pena. La menomazione fisica dell'interessato ad operazione compiuta poi non sarà tale, contrariamente a quanto sostenuto dal suo legale, da diminuire seriamente il rischio di recidiva che resterà purtroppo alto. Indipendentemente da queste due riflessioni occorre poi rilevare che qualora il suo stato di salute dovesse peggiorare in modo serio, spetterà al Dipartimento di giustizia di prendere le misure adeguate facendo se del caso ricorso all'art. 40 CPS (interruzione della pena).

L'istituto della grazia é un intervento di carattere straordinario del potere politico nelle competenze della magistratura penale e non può essere ammesso che in quei casi (eccezionali) ove l'esecuzione costituirebbe una patente ingiustizia.

Non v'è dubbio alcuno che la fattispecie oggi all'esame non adempie assolutamente questi requisiti.

Il Consiglio di vigilanza, autorità incaricata di fornire il suo preavviso a norma dell'art. 6 della Legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, ha condiviso questa opinione pronunciandosi in senso negativo nella sua seduta del 30 settembre 1981.

La Direzione dell'Istituto di pena non si é, da parte sua, dichiarata in grado d'esprimere un preavviso determinante; si é limitata ad illustrare la situazione evidenziando una volta ancora il cattivo comportamento tenuto dal signor Paganotto durante la carcerazione.

Per questi motivi vi proponiamo la reiezione dell'istanza.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, F. Cotti

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli